

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R. n. 416/1974 recante norme su *"Istituzione e riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"*;

VISTA la C.M. n. 105/75, relativa a *"Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno"*;

VISTA la C. M. n. 291/1992, *"Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive"*;

VISTA la L. n. 104/1992 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* e

VISTA la Nota Ministeriale del 4 agosto 2009 relativa a *"Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"*;

VISTO il D. Lgs. n. 297/94, ossia il *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 7 giugno 1995, *Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici"*;

VISTO il D.P.R. n. 275/99, *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il D.P.R. n. 249/98, *"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*, come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 ed acclarato dalla nota prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008;

VISTA la Direttive Ministeriali n. 30 del 15/03/07 e n. 104 del 30/11/07 *"Utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica"*, nonché il Piano Nazionale Scuola Digitale del 6 novembre 2015 (emanato ex art. 1, cc. 56 e ss., L. n. 107/2015);

VISTO il Dec. Min. n.201/99 *"Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9"*;

VISTO l'art. 55, c. 2, del D. Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art. 68 del D. Lgs 150/09;

VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 recante norme su *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

VISTO il D. Lgs. n. 59/2004, *"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;

VISTA la L. n. 176/2007, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari"*;

VISTA la L. n. 169/08 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"*;

VISTO il D.P.R. n.22 n.122/2009, *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169"*;

VISTO il D. Lgs n. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 – la L. n. 584/1975; la L. n. 3//2003, art. 51, *"Tutela della salute dei non fumatori"*; il Decreto Legge n.104/2013 *"Tutela della salute nelle scuole"*; L. n. 128/2013, art. 4, recante norme su *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"*;

VISTA la L n. 107/2015 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

VISTI i DD. Lgss. n. 60, 62, 63, 65, 66 del 13 aprile 2017 (Decreti attuativi della riforma della Legge n. 107/2015);

VISTA la Legge n. 71/2017 inerente *Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza giovanile: "Bullismo e Cyberbullismo"*;

VISTO l'art. 19 bis, L. n. 172/2017 recante norme su "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie" in materia di uscita autonoma dalla scuola per i minori di anni 14;

VISTO il CCNL Scuola 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATA la necessità di procedere alla revisione del Regolamento di disciplina degli alunni;

TENUTO CONTO del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità Educativa;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti;

VISTE le delibere del Consiglio d'Istituto n. 9 del 18.10.2018 e n. 31 del 07.11.2019;

DELIBERA

il presente Regolamento sulla vigilanza degli alunni

Istruzioni generali

Istituto Comprensivo Personale docente - Collaboratori scolastici

Art. 1 – Entrata degli alunni

Scuola dell'infanzia - Personale scolastico/Genitori

Scuola primaria - Personale scolastico/Genitori

Scuola Secondaria di I grado - Personale scolastico/Genitori

Art. 2 – Alunni affidati al servizio di pre e post-scuola

Istituto Comprensivo

Associazioni/Cooperative di promozione sociale ed operatori

Collaboratori scolastici/ Docenti /Genitori

Art. 3 - Durante le attività scolastiche

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 4 - Durante le fasi di intervallo - mensa scolastica – post mensa

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 5 – Al cambio dell'ora dei docenti

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 6 – Durante gli spostamenti in palestra, nei laboratori, nell'aula magna e nei diversi ambienti interni dell'edificio scolastico

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 7 – Durante le lezioni pomeridiane

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 8 – Uscita degli alunni

Scuola dell'infanzia – Personale scolastico/Genitori

Scuola primaria – Personale scolastico/Genitori

Scuola secondaria di I grado – Personale scolastico/Genitori

Art. 9 - Assemblee sindacali e scioperi

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Istruzioni generali Istituto Comprensivo	Indicazioni vigenti sulla vigilanza degli alunni Istruzioni generali Personale docente	Indicazioni vigenti sulla vigilanza degli alunni Istruzioni generali Collaboratori scolastici
<p>Sull'Istituzione scolastica grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori, dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando, a tale tutela, non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche.</p> <p>La valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza è di competenza dell'Istituzione scolastica e di ciascun suo operatore al fine di controllare, con la dovuta ed accertabile diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico degli alunni, che questi ultimi non vengano mai a trovarsi in una situazione di pericolo. Età considerata e condizioni personali ed ambientali sono gli elementi di profonda incidenza sulle scelte organizzative della scuola che devono garantire modalità di riconsegna degli alunni in situazioni controllate e di assoluta sicurezza.</p> <p>Durante l'intero svolgimento dell'attività scolastica quotidiana tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni organizzative fissate nella presente fonte regolamentare volte ad assicurare l'incolumità, la salute ed il benessere psico-fisico degli alunni.</p> <p>Nei casi in cui il riaffido dell'alunno ai genitori non risultasse avvenuto, il personale, anche se fuori servizio, prolungherà la vigilanza sull'incolumità del minore per il tempo necessario a rendere nota la predetta situazione all'Amministrazione scolastica e permettere alla stessa di provvedere ad organizzare l'affidamento con i mezzi ritenuti idonei.</p>	<p>Fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui essi permangono legittimamente all'interno della scuola fino al loro congedo o affidamento ai genitori o persona appositamente delegata.</p> <p>Si tratta di un obbligo preminente su qualsiasi altra incombenza correlata al servizio e che deve essere adempiuto prioritariamente qualora sussista una concomitanza di doveri che non sia possibile eseguire simultaneamente a causa di impedimenti oggettivi e circostanze sopraggiunte di forza maggiore.</p> <p>Ai docenti è richiesta la massima puntualità sia al momento dell'inizio delle lezioni sia al termine quando dovranno accompagnare gli alunni della propria classe dall'aula all'ingresso. Gli alunni privi di sorveglianza non possono recarsi da soli nelle aule né attendere gli insegnanti all'interno delle stesse. Per converso, l'insegnante non può lasciare un gruppo senza sorveglianza per recarsi nell'atrio ad accogliere una parte della classe.</p> <p>Si ricorda che, al momento dell'uscita, è necessario il controllo degli allievi che, se non autorizzati all'uscita autonoma, devono essere consegnati ai genitori o a persone formalmente delegate.</p> <p>Oltre ai momenti focali dell'entrata e dell'uscita, i docenti devono evitare qualunque comportamento negligente, durante il tempo in cui vige l'obbligo di sorveglianza sugli alunni loro affidati, adottando in via preventiva ogni misura idonea ad impedire la situazione di pericolo, favorevole al compimento del fatto dannoso o al verificarsi dell'evento lesivo.</p> <p>Nello specifico durante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spostamenti dalle aule ai laboratori e viceversa; - spostamenti dalle aule alla palestra e viceversa; - i momenti ricreativi (intervallo, etc.); - la refezione e il post mensa; - le sostituzioni di colleghi assenti; - il cambio dell'ora; - le uscite, le visite didattiche e i viaggi d'istruzione; - le assemblee sindacali e gli scioperi. 	<p>Anche il personale ausiliario, essendo tenuto alla vigilanza, curerà che nessun alunno si allontani dalla scuola e a tale scopo vigilerà attentamente i corridoi rimanendo al proprio posto.</p> <p>I collaboratori scolastici svolgono adeguata vigilanza all'interno dell'edificio (nelle aule in caso di necessità ed urgenza, nei corridoi) e all'esterno nei cortili, provvedendo a tenere chiusi i cancelli, laddove presenti, e segnalando eventuali situazioni di pericolo, incuria o rifiuti solidi urbani impropri. Inoltre, svolgono adeguata vigilanza degli alunni durante l'ingresso, l'uscita e dopo l'uscita degli stessi ove necessario, anche aiutando gli insegnanti e, in tal senso, non è loro consentito rifiutare la vigilanza degli alunni su richiesta del docente.</p>

<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 1 – Vigilanza sull’ingresso degli alunni</p> <p>Scuola dell’infanzia – Personale scolastico/Genitori</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 1 – Vigilanza sull’ingresso degli alunni</p> <p>Scuola primaria – Personale scolastico/Genitori</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 1 – Vigilanza sull’ingresso degli alunni</p> <p>Scuola secondaria di I grado – Personale scolastico/Genitori</p>
<p>L'accoglienza dei bambini della scuola dell'infanzia avviene nelle aule o nelle zone comuni, secondo gli orari annualmente definiti e pubblicati nel PTOF e sulla base della tipologia di funzionamento della sezione.</p> <p>I genitori degli alunni (o altre persone da loro delegate per iscritto con apposito modello) possono accedere all'interno dell'edificio, negli orari stabiliti per l'ingresso, trattenendosi il tempo strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da evitare il sovraffollamento e non ostacolare le operazioni di sorveglianza.</p> <p>Il portone d'ingresso verrà chiuso dieci minuti dopo l'inizio dell'attività scolastica e riaperto dai collaboratori scolastici al bisogno.</p> <p>In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o altre situazioni particolari è consentito l'ingresso degli alunni nell'androne della scuola, ove saranno soggetti alla sorveglianza dei collaboratori scolastici.</p> <p>I collaboratori scolastici devono assicurare la sorveglianza degli alunni all'ingresso e fino all'entrata in aula.</p> <p>I docenti, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, devono trovarsi all'interno della classe/sezione cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni ed accogliere gli alunni. Solo per la scuola dell'infanzia è consentito ai genitori di accompagnare in aula i propri figli negli orari previsti dal Progetto accoglienza.</p>	<p>Giunto a scuola un alunno può essere prelevato al termine dell'orario scolastico stabilito dal PTOF e sulla base della tipologia di funzionamento della classe. Le famiglie degli alunni devono essere sicure che, una volta varcato l'ingresso della scuola, i propri figli non ne escano se non per necessità e sempre sotto la vigilanza dell'insegnante accompagnatore.</p> <p>Il cancello del cortile d'ingresso viene aperto circa cinque/dieci minuti prima dell'orario di inizio delle attività didattiche, al fine di limitare i rischi connessi all'assembramento sul marciapiede e in strada; verrà chiuso dieci minuti dopo l'orario previsto per l'ingresso e riaperto dai collaboratori scolastici pochi minuti prima dell'orario di uscita.</p> <p>Durante tale lasso di tempo, è necessario che le famiglie collaborino alla sorveglianza degli allievi e il collaboratore scolastico che apre il cancello è preposto alla vigilanza nel cortile della scuola; è fatto divieto di lasciare i figli soli all'interno del suddetto cortile.</p> <p>In caso di condizioni meteorologiche avverse o altre situazioni particolari è consentito l'ingresso degli alunni nell'androne della scuola, ove saranno soggetti alla sorveglianza dei collaboratori scolastici.</p> <p>I collaboratori scolastici devono assicurare la sorveglianza degli alunni all'ingresso, lungo le scale e fino all'entrata in aula.</p> <p>I docenti, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, dovranno trovarsi all'interno della classe/sezione cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni e accogliere gli alunni.</p> <p>I genitori non possono sostare negli atri della scuola e lo spazio antistante le porte deve essere lasciato libero per agevolare l'ingresso.</p> <p>Nella scuola primaria, i genitori degli alunni delle classi prime possono accompagnare in aula i propri figli secondo gli orari previsti dal Progetto di accoglienza durante la prima settimana.</p> <p>Lungo il tragitto di accesso alle aule del piano superiore gli alunni vengono vigilati dal personale collaboratore scolastico che si dispone all'ingresso e ai vari piani.</p> <p>È opportuno che le famiglie osservino costantemente la puntualità all'atto di accompagnare i figli a scuola. In tal senso, è ammessa la tolleranza di 10</p>	<p>Una volta effettuato l'ingresso a scuola ogni alunno può uscire solo alla conclusione dell'orario scolastico quotidiano, stabilito dal PTOF e sulla base della tipologia di funzionamento della classe.</p> <p>Il cancello del cortile d'accesso viene aperto prima dell'orario dell'inizio delle attività didattiche e il collaboratore scolastico, che fa servizio alla porta, è preposto alla vigilanza nel cortile della scuola fino all'inizio delle attività.</p> <p>In caso di condizioni meteorologiche avverse o altre situazioni particolari è consentito l'ingresso degli alunni nell'androne della scuola, ove sono soggetti alla sorveglianza dei collaboratori scolastici.</p> <p>I collaboratori scolastici devono assicurare la sorveglianza degli alunni all'ingresso, lungo le scale e fino all'entrata in aula e sono tenuti a coadiuvare, nella sorveglianza degli alunni, nei tempi immediatamente precedenti e successivi all'orario dell'attività didattica. Pertanto, per assicurare la massima sicurezza degli allievi che sostano nell'area cortile, prima dell'inizio delle lezioni, i collaboratori scolastici si dispongono in due punti della suddetta area, davanti alla porta a vetri dell'ingresso principale e davanti alla prima rampa di scale al fine di garantire la vigilanza nei tempi immediatamente precedenti e/o successivi all'inizio delle lezioni.</p> <p>Al suono della campanella e lungo il tragitto di accesso alle aule, gli alunni vengono vigilati dai collaboratori scolastici che si dispongono ai piani superiori.</p> <p>I docenti, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, devono trovarsi all'interno della classe/sezione cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni ed accogliere gli alunni.</p> <p>I genitori non possono sostare negli atri della scuola.</p> <p>Relativamente alle attività pomeridiane non continuative dell'attività didattica, non è consentito, durante la pausa tra un'attività e l'altra, sostare all'interno del cortile di accesso. Pertanto, gli alunni usciranno regolarmente da scuola come da orario scolastico e rientreranno all'interno dei locali della scuola solo al momento di inizio delle lezioni e/o attività pomeridiane.</p> <p>È opportuno che le famiglie collaborino costantemente ai fini dell'osservanza della puntualità del tempo-scuola dei figli, accompagnandoli entro le ore 08:00. In tal senso, è ammessa la tolleranza di 10 minuti sino alle ore alle ore 08:10.</p> <p>Entrando a scuola dopo la tolleranza prevista, gli alunni sono considerati in ritardo, ad eccezione di quelli autorizzati dal</p>

minuti.

Entrando a scuola dopo la tolleranza prevista, gli alunni sono considerati in ritardo, ad eccezione di quelli formalmente autorizzati dal Dirigente Scolastico. Gli insegnanti sono obbligati ad informare la Dirigenza al terzo ritardo consecutivo a bimestre da parte dell'alunno.

Per nessun motivo gli alunni devono essere lasciati incustoditi nei locali della scuola; pertanto, la presenza costante degli operatori scolastici in tutti gli ambienti e gli spazi della scuola è indispensabile per favorire un regolare e sicuro svolgimento delle attività. In caso di ritardo dell'alunno, al fine di sollecitare le famiglie all'adempimento dei propri obblighi genitoriali nonché per far maturare nei minori il senso del rispetto verso i propri compiti, si applica quanto segue:

- il docente della prima ora ammette l'alunno in classe, provvede ad ammonirlo e ad annotare sull'apposito registro l'avvenuto ritardo; nel caso in cui la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata, il docente che accoglie l'alunno effettuerà una comunicazione sul portale Argo chiedendo che il ritardo medesimo venga giustificato;
- sono consentiti massimo tre ritardi a bimestre;
- gli insegnanti sono tenuti ad annotare i ritardi nel registro online, visibile alle famiglie ed all'intero consiglio di classe/team docenti;
- raggiunto il numero massimo di tre ritardi nell'arco di un bimestre, il minore farà ingresso in classe alle ore 9:00, rimanendo assegnato alla vigilanza temporanea del collaboratore scolastico incaricato. Il docente di classe è tenuto, tempestivamente, ad avvisare per iscritto la famiglia e a chiedere che il ritardo cumulativo venga giustificato.

A nessun soggetto è consentito derogare a tale norma. In caso di ritardi reiterati da parte dell'alunno, il consiglio di classe ed interclasse, esperite preliminarmente tutte le attività aventi ad oggetto sia il richiamo verbale indirizzato allo studente sia la comunicazione scritta trasmessa alla famiglia e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, esaminerà con attenzione tale condotta in sede di valutazione del comportamento.

Di norma gli alunni non potranno essere ammessi in classe oltre le ore 10:00, anche se accompagnati da un genitore, salvo casi eccezionali certificati e/o autorizzati.

Dirigente Scolastico. Gli insegnanti sono obbligati ad informare la Dirigenza al terzo ritardo consecutivo a bimestre da parte dell'alunno.

Per nessun motivo gli alunni devono essere lasciati incustoditi nei locali della scuola, pertanto, la presenza costante degli operatori scolastici in tutti gli ambienti e gli spazi della scuola è indispensabile per favorire un regolare e sicuro svolgimento delle attività. In caso di ritardo dell'alunno, al fine di sollecitare le famiglie all'adempimento dei propri obblighi genitoriali nonché per far maturare nei minori il senso del rispetto verso i propri compiti, si applica quanto segue:

- il docente della prima ora ammette l'alunno in classe, provvede ad ammonirlo e ad annotare sull'apposito registro l'avvenuto ritardo. Nel caso in cui la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno effettuerà una comunicazione sul portale Argo chiedendo che il ritardo medesimo venga giustificato;
- sono consentiti massimo tre ritardi a bimestre;
- gli insegnanti sono tenuti ad annotare i ritardi nel registro online, visibile alle famiglie ed all'intero consiglio di classe/team docenti;
- raggiunto il numero massimo di tre ritardi nell'arco di un bimestre, il minore fa ingresso in classe alle ore 9:00, rimanendo assegnato alla vigilanza temporanea del collaboratore scolastico incaricato. Il docente di classe è tenuto, tempestivamente, ad avvisare per iscritto la famiglia e a chiedere che il ritardo cumulativo venga giustificato.

A nessun soggetto è consentito derogare a tale norma e in caso di ritardi reiterati da parte dell'alunno, il consiglio di classe ed interclasse, esperite preliminarmente tutte le attività aventi ad oggetto sia il richiamo verbale indirizzato allo studente sia la comunicazione scritta trasmessa alla famiglia e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, esaminerà con attenzione tale condotta in sede di valutazione del comportamento.

Di norma gli alunni non possono essere ammessi in classe oltre le ore 10:00, anche se accompagnati da un genitore, salvo casi eccezionali certificati e/o autorizzati.

Per la scuola secondaria di I grado, i ritardi sono contabilizzati per la quantificazione del monte ore scolastico.

<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 2 – Vigilanza servizio pre e post-Scuola Istituto Comprensivo</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 2 – Vigilanza servizio pre e post scuola Associazioni/Cooperative di promozione sociale ed operatori</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 2 – Vigilanza servizio pre e post scuola Genitori/Collaboratori scolastici/Personale docente</p>
<p>Il pre-scuola è l'attività realizzata, in uno spazio predisposto, per fornire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola primaria che, per documentate ragioni familiari, hanno necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni.</p> <p>Il post-scuola è l'attività realizzata, in uno spazio predisposto, dato in apposita concessione in uso temporaneo, per consentire la permanenza a scuola, dopo il termine delle lezioni, ad alunni in attesa del ritiro da parte dei genitori che hanno particolari esigenze lavorative</p> <p>Il servizio educativo pre/post-scuola offre l'opportunità alle famiglie degli alunni frequentanti l'Istituto di conciliare i tempi della propria organizzazione con i tempi sociali dei bambini e offre continuità educativa in accordo con l'Istituzione scolastica <i>de qua</i> e garantisce accoglienza, tutela, sorveglianza e socializzazione.</p>	<p>Le Associazioni/Cooperative a cui i genitori si rivolgono, incaricate del presente servizio di assistenza pre e post-scuola, sono enti di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e/o agenzie formative/educative presenti sul territorio.</p> <p>Gli Operatori sono le persone fisiche (volontari od educatori), in possesso delle caratteristiche previste, incaricate dall'Associazione/Organizzazione di svolgere l'attività ed hanno il compito di accogliere, tutelare e promuovere la socializzazione e le attività ludico-ricreative, nonché la consegna del bambino agli insegnanti al termine del servizio.</p> <p>I predetti operatori possiedono i requisiti necessari alla custodia e alla vigilanza in rapporto all'età dei bambini intrattenuti; sono adeguatamente informati circa le proprie responsabilità e hanno copertura assicurativa relativa all'attività svolta.</p> <p>La vigilanza degli alunni spetta agli operatori suddetti che assicurano l'erogazione del servizio in piena sicurezza in ogni edificio scolastico sede dell'attività e dato in apposita concessione in uso temporaneo.</p>	<p>La vigilanza durante i servizi di pre-scuola e post-scuola, sono assicurati anche dai collaboratori scolastici che, prima dell'inizio delle lezioni, vigileranno le postazioni di propria competenza assicurando che nessun alunno si allontani dai locali predisposti per il servizio pre-scuola e che circoli liberamente per i locali scolastici.</p> <p>Il collaboratore che si trova alla postazione vicino all'aerea dedicata accoglierà gli alunni accompagnati dagli operatori alla fine del servizio pre-scuola; i docenti li affideranno agli stessi all'inizio del servizio post-scuola.</p> <p>Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola i bambini sono tenuti ad un comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare danni a persone e cose e, in tal senso, i genitori dei bambini che richiedono il post scuola sono tenuti a provvedere di persona al ritiro del proprio figlio/a dalla scuola entro l'orario di fine servizio e qualora impossibilitati, possono autorizzare al ritiro una persona di loro fiducia con delega scritta e allegato documento di riconoscimento.</p>
<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 3 – Vigilanza durante le attività scolastiche Istituto Comprensivo</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 3 – Vigilanza durante le attività scolastiche Personale docente</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 3 – Vigilanza durante le attività Scolastiche Collaboratori scolastici</p>
<p>Posto il doveroso richiamo all'imprescindibile ambito di responsabilità in capo alla Scuola in ordine alla vigilanza degli alunni ad essa affidati, occorre prendere in considerazione la necessità di contemperare le esigenze delle famiglie e quelle della Scuola, cui incombe comunque l'obbligo di tutelare l'integrità fisica, il benessere psicologico e la sicurezza degli alunni.</p> <p>La responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex art. 2047 – 2048 c.c.) e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.). In ordine al primo aspetto, oltre ai citati articoli di legge sopra richiamati, va citato l'art. 61 della legge 11.07.80 n. 312 ancora vigente.</p> <p>Nell'uno e nell'altro caso la sussistenza della responsabilità civile dell'Amministrazione Scolastica consegue (ex art. 28 Cost.) alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri d'ufficio.</p>	<p>Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi sono loro affidati, garantendo la sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottando, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri. Il comportamento degli alunni deve essere caratterizzato da osservanza e buona condotta pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i banchi e le aule devono essere ordinati e puliti durante e dopo le lezioni; - le attrezzature e il materiale della scuola devono essere adoperati e conservati in perfetta efficienza e deve essere tempestivamente segnalata agli uffici di segreteria ogni responsabilità individuale; - non è consentito fumare all'interno dell'edificio scolastico ed eventuali infrazioni devono essere segnalate al personale incaricato (Legge 584/75); - non è consentito l'uso di dispositivi come i telefoni cellulari fatta eccezione per la compilazione del registro Argo e per motivi documentati autorizzati dal Dirigente Scolastico. 	<p>I collaboratori scolastici esercitano un'azione di vigilanza lungo i corridoi, negli atri e, in caso di necessità, anche nelle classi. Hanno il compito di segnalare al collaboratore del DS e/o al docente responsabile di plesso l'esistenza di classi scoperte per motivi imprevedibili, affinché vengano presi opportuni provvedimenti per garantirne la sorveglianza. Il personale di cui sopra ha anche il dovere di vigilare sugli alunni quando venga espressamente richiesto dagli insegnanti in caso di particolari necessità e quando, per qualsiasi evenienza, venga a mancare la presenza dell'insegnante.</p> <p>I collaboratori scolastici hanno il dovere di cooperare con l'insegnante nel riordino dei locali e del materiale didattico e nell'assistenza nei momenti di refezione, di uso dei servizi igienici e di riposo. Su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'insegnante responsabile di plesso o docente di supporto a quest'ultimo, il personale ausiliario collabora con gli insegnanti nella vigilanza agli alunni che per qualsiasi motivo escano dall'edificio scolastico durante le lezioni.</p> <p>È fatto divieto ai collaboratori scolastici l'uso dei telefoni cellulari. Tale divieto nasce dalla necessità di non distogliere l'attenzione dalla vigilanza degli alunni.</p>

<p>È fatto divieto di portare dall'esterno agli alunni oggetti personali, materiali didattici, cibi o altro durante l'orario scolastico per qualunque motivo, tranne che in caso di farmaco salvavita o per particolari urgenze autorizzate dal Dirigente o dal responsabile di plesso a loro insindacabile giudizio.</p> <p>La motivazione del divieto deriva direttamente dalle norme sulla sicurezza, in quanto i collaboratori scolastici non possono lasciare la loro postazione incustodita se non per ordine di servizio ed il personale docente non è tenuto a prestare la propria opera in tale ambito, né tanto meno i genitori sono autorizzati ad accedere senza apposito permesso in classe.</p> <p>Gli alunni devono essere responsabilizzati alla cura del proprio materiale didattico e dei propri oggetti personali, in un'ottica di crescita dell'autonomia personale e dell'organizzazione del lavoro scolastico.</p>	<p>Durante le attività didattiche gli alunni devono rimanere all'interno della classe e/o laboratorio; in caso di necessità (bagno, problemi di salute) è consentita l'uscita di un alunno per volta, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano che vigilerà affinché la permanenza al di fuori della classe non si protragga oltre il necessario.</p> <p>Qualora si verificano casi di inosservanza delle regole scolastiche, non è consentito punire gli alunni facendoli stare fuori dalla classe in quanto non sarebbe garantita l'adeguata sorveglianza; pertanto è opportuno ricorrere esclusivamente ai provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento.</p> <p>I docenti non possono assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare un collaboratore scolastico in servizio al piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni, per un tempo limitato e strettamente necessario.</p> <p>I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente Scolastico e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.</p>	
<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 4 – Vigilanza durante le fasi di intervallo - mensa scolastica – post mensa Istituto Comprensivo</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 4 – Vigilanza durante le fasi di intervallo - mensa scolastica – post mensa Personale docente</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 4 – Vigilanza durante le fasi di intervallo – mensa scolastica – post mensa Collaboratori scolastici</p>
<p>Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe. Tale momento ricreativo fa parte, infatti, dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. I turni di vigilanza all'intervallo, comunicati con apposita circolare, costituiscono obbligo di servizio.</p> <p>Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici non "sostituiscono" i docenti, ma si "affiancano" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti.</p> <p>La competenza delle mansioni relative alla predisposizione delle porzioni e alla distribuzione delle stesse agli utenti della mensa scolastica (scodellamento) rimane all'ente locale; al collaboratore scolastico, e quindi alla scuola, compete l'ordinaria vigilanza e assistenza degli alunni.</p> <p>Analogamente, durante la ricreazione post mensa, ciascun docente vigilerà sugli alunni della propria classe, in collaborazione con il personale ausiliario. In caso di assenza di un docente, il</p>	<p>Il docente (o i docenti) presente in classe all'inizio dell'intervallo è responsabile della sorveglianza durante l'intervallo. Non è, pertanto, consentito ai docenti in sorveglianza recarsi altrove a qualunque titolo.</p> <p>Durante l'intervallo gli alunni potranno recarsi ai servizi e il docente sorveglierà sia il corridoio sia l'aula. È vietato servirsi degli alunni per qualsiasi occorrenza: per esigenze connesse al servizio è opportuno rivolgersi al personale collaboratore.</p> <p>È vietato mandare gli alunni a svolgere qualsivoglia incarico che preveda il circolare all'interno della scuola senza essere accompagnati da un adulto.</p> <p>L'intervallo è fruito in un solo periodo, di 15/20 minuti circa. Il personale docente è sempre presente; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e cura che l'intervallo si svolga in un clima educativo utile al reintegro delle energie (mediante il gioco, la conversazione, la consumazione della merenda).</p> <p>L'intervallo/ricreazione viene inteso quale momento di svago e relax solo se è assicurato il rispetto delle esigenze individuali, salvaguardando l'incolumità delle persone, l'integrità delle strutture ed evitando comportamenti che possano essere di disturbo o di danno per gli altri. Pertanto, durante l'intervallo, sia all'interno della scuola che negli spazi esterni, sono da evitare tutte le attività e situazioni pericolose non programmate. A tal proposito, è necessario che il personale docente in servizio nella classe vigili sul comportamento degli alunni al fine di tutelarne la sicurezza. Durante l'intervallo è fatto assoluto divieto agli studenti di recarsi in "visita" a compagni di altre</p>	<p>La vigilanza del personale ausiliario durante l'intervallo favorisce un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei corridoi e degli atri.</p> <p>I collaboratori scolastici hanno il compito di regolare l'afflusso degli alunni ai servizi, di sorvegliare gli spazi antistanti, di vigilare e, al termine, di provvedere al ripristino dei servizi igienici.</p> <p>Nelle aule e nei cortili sono collocati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario che tutto il personale si faccia carico di istruire correttamente i minori; ai collaboratori è demandata la competenza di denunciare tempestivamente al Dirigente Scolastico casi di comportamenti non conformi indicando le classi responsabili.</p>

personale individuato (docente supplente, a disposizione o in servizio su altre classi) vigilerà sul comportamento degli alunni assegnati e presiederà i diversi spazi in cui si svolge l'attività ricreativa (refettorio, cortile, etc.). L'insegnante adotterà tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi, anche se non appartenenti alle proprie classi.

classi "correre lungo i corridoi", fare "giochi violenti". Inoltre potranno recarsi in bagno solo a piccoli gruppi di quattro alunni, due femmine e due maschi. La permanenza ai servizi da parte degli studenti deve essere congrua, salvo comprovate o certificate esigenze da parte del discente e sottoposte alla valutazione del docente di classe. Inoltre, gli alunni che consumano uno spuntino durante la ricreazione devono avere l'accortezza di riporre negli appositi contenitori e/o mastelli, finalizzati alla differenziazione dei rifiuti, le confezioni dei prodotti consumati e/o gli scarti di cibo.

Anche durante l'intervallo si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di vigilanza; docenti e personale ATA sono tenuti all'osservanza delle suddette disposizioni.

La durata della ricreazione varia, a seconda dell'ordine di scuola interessato ed è così di seguito esplicitata:

Scuola Primaria:

dalle ore 10:00 fino al massimo alle ore 10:20

Scuola Secondaria di I grado:

Classi I dalle ore 09:45 alle ore 10:00;

Classi II dalle ore 10:00 alle ore 10:15;

Classi III dalle ore 10:45 alle ore 11:00.

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Fuori dall'orario previsto per l'intervallo, gli alunni non possono recarsi ai servizi continuamente, salvi i casi in cui sussistano effettive esigenze fisiologiche e possibilmente mai nell'orario destinato ad altre classi. I docenti di classe avranno cura di registrare su apposito supporto, le richieste giornaliere comprese di orario, effettuate dagli alunni e ciò al fine di contenere e controllare le uscite dall'aula degli studenti che non siano da considerarsi necessarie. Nelle aule e nei cortili sono collocati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario che tutto il personale si faccia carico di istruire correttamente i minori. Il funzionamento della mensa è interno all'orario scolastico e fa parte delle attività educative. Gli alunni partecipano alla mensa in gruppi formati secondo la stessa composizione che caratterizza le classi. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni a pranzo, promovendo un clima positivo favorendo l'educazione alimentare e sociale. Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, gli alunni sono impegnati in esperienze libere e/o organizzate. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni. Gli insegnanti concorderanno regole per le attività e l'uso sicuro di giochi, arredi esterni, panchine presenti nei cortili delle scuole. Gli insegnanti tengono sotto adeguato controllo la situazione degli alunni che restano a scuola per mangiare e di quelli che, eccezionalmente, vanno a casa per poi rientrare.

<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 5 – Vigilanza durante il cambio dell’ora dei docenti</p> <p align="center">Istituto Comprensivo</p>	<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 5 – Vigilanza durante il cambio dell’ora dei docenti</p> <p align="center">Personale docente</p>	<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 5 – Vigilanza durante il cambio dell’ora dei docenti</p> <p align="center">Collaboratori scolastici</p>
<p>Si richiama l'attenzione di tutti i docenti sul problema della tempestività e della sorveglianza degli alunni durante il cambio d'ora, per cui è necessario adottare alcuni adeguati comportamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.i docenti che iniziano l'orario si devono già trovare di fronte alla propria classe al suono della campana; per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente; 2.i docenti in classe devono programarsi in modo da non tardare l'uscita, in particolare quelli che sono in palestra o nel laboratorio; 3.ciascun docente deve informarsi, attraverso l'orario settimanale della classe, sull'insegnante che dovrà subentrare al cambio d'ora al fine di comprendere tempestivamente se un eventuale ritardo possa considerarsi "normale"; 4.il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario; 5.se il cambio non è tempestivo, prima di allontanarsi dalla classe, il docente dovrà avvisare il collaboratore scolastico, in servizio al piano, affinché ne assuma la sorveglianza; 6.i docenti interessati al cambio di turno dovranno evitare di intrattenersi con i colleghi per evitare ritardi nei cambi previsti; 7.durante il cambio dell'ora, si richiamano gli alunni a rimanere nelle proprie aule, preparando il materiale per l'ora successiva; 8.nei giorni di rientro pomeridiano (sezione a tempo prolungato/corso ad indirizzo musicale) i docenti dell'ultima ora attendono in aula l'arrivo del personale del post-scuola autogestito. 	<p>Gli insegnanti, alla fine di ogni ora di lezione che non sia continuativa, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recano il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attende l'arrivo del collega che lo deve sostituire.</p> <p>Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.</p> <p>Nell'eventualità che una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e/o portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione comportamenti potenzialmente a rischio, il docente in uscita attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe, provvede al trasferimento con la massima sollecitudine e, ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata.</p> <p>Durante i cambi d'ora gli alunni non sono autorizzati ad uscire dall'aula, se non eccezionalmente e con il permesso dell'insegnante uscente o entrante, che deve valutare attentamente se non ricorrano situazioni di pericolo.</p>	<p>I collaboratori scolastici, al cambio orario, devono sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni. Per consentire l'avvicendamento dei docenti, a richiesta, devono sostituirli nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte di un docente, vigila sulla classe finché non giunge l'insegnante in servizio nell'ora successiva.</p> <p>Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo di un docente subentrante, sorvegliano la classe fino al suo arrivo.</p> <p>I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane e/o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza.</p> <p>In caso di ritardo o di assenza di docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, comunicazione al responsabile di plesso.</p>

<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 6 – Vigilanza durante gli spostamenti in palestra, nei laboratori, nell’aula magna e nei diversi ambienti interni dell’edificio scolastico Istituto Comprensivo</p>	<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 6 – Vigilanza durante gli spostamenti in palestra, nei laboratori, nell’aula magna e nei diversi ambienti interni dell’edificio scolastico Personale docente</p>	<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 6 – Vigilanza durante gli spostamenti in palestra, nei laboratori, nell’aula magna e nei diversi ambienti interni dell’edificio scolastico Collaboratori scolastici</p>
<p>Si raccomanda la massima vigilanza nelle ore di permanenza in palestra anche quando è presente l’esperto esterno e si richiede la massima tempestività nel comunicare alle famiglie e alla Direzione eventuali incidenti anche di natura lieve.</p> <p>Nella scuola l’attività motoria, pur non essendo di tipo agonistico né specialistico, comporta l’uso di attrezzature e lo svolgimento di attività tali da avere ricadute in materia di sicurezza.</p> <p>Le modalità di svolgimento, l’uso di attrezzature, l’organizzazione e la gestione degli spazi vanno rapportati all’età degli alunni e alla tipologia delle attività al fine di prevenire eventuali incidenti.</p> <p>Gli insegnanti sono invitati, pertanto, a valutare ogni attività motoria da realizzare anche in presenza di "esperti esterni", alla luce dei seguenti indicatori di massima, in relazione all’età e sesso degli alunni, alla tipologia e modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maneggevolezza dello strumento; - peso dell’attrezzatura e modalità di uso; - dinamica e durata dell’attività; - attività di movimento e/o da fermi; - attività individuale e/o di gruppo; - gioco di squadra con competizione o senza; - condizioni di svolgimento dell’attività; - indice di pericolosità dell’attività. <p>La vigilanza sugli alunni durante lo spostamento nei laboratori, in aula magna e negli ambienti interni all’edificio scolastico dovrà essere costantemente assicurata dal docente accompagnatore, coadiuvato quando è possibile da un collaboratore scolastico. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità grave, sarà designato un accompagnatore (docente di classe o di sostegno).</p>	<p>I docenti sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad accompagnare gli allievi con cui devono fare lezione nei trasferimenti da un’aula all’altra; - a riportare la classe nella sua aula al termine dell’attività, affidandola all’insegnante dell’ora successiva; - a mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. <p>Gli alunni che per necessità devono recarsi presso la sala insegnanti dovranno essere accompagnati dai collaboratori scolastici.</p> <p>Non è permesso dare agli alunni consegne che comportino l’uscita autonoma dalle classi: prendere o riportare i registri personali dei docenti negli appositi cassette, prendere o riportare qualsiasi materiale didattico o di altro genere.</p> <p>I docenti di Scienze Motorie dovranno organizzare le proprie attività avendo cura di avere sotto controllo tutta la classe; non essendo presenti Collaboratori scolastici presso le palestre, limiteranno e controlleranno il tempo di permanenza degli studenti negli spogliatoi.</p> <p>I docenti di strumento segnaleranno puntualmente le assenze, alle lezioni pomeridiane individuali, sul Registro delle classi di appartenenza.</p> <p>Rientri aggiuntivi potranno avere luogo solo previa comunicazione scritta ai genitori e acquisizione di specifica autorizzazione.</p> <p>Per assicurare costante vigilanza i docenti di strumento, qualora non fosse presente il collaboratore al piano, si assicureranno che ciascuno studente sia sorvegliato lungo il tragitto.</p>	<p>I collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vigilanza costante sugli alunni nelle aree di propria pertinenza durante gli spostamenti; 2. vigilanza relativamente al rispetto del divieto di fruizione delle eventuali aree interdette e del loro relativo accesso durante gli spostamenti; 3. vigilanza sul rispetto delle norme relative al divieto di fumo; 4. richiamo al divieto di stazionamento sulle scale di emergenza anche durante gli spostamenti; 5. segnalazione delle inadempienze e criticità che si dovessero verificare durante gli spostamenti. <p>Nello specifico i Collaboratori Scolastici dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovranno posizionarsi nelle apposite postazione previste nei corridoi; - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale e temporanea assenza o malessere del docente; - vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, durante gli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali; - riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza comprovati motivi, sostino nei corridoi o che svolgano azioni di disturbo segnalando tempestivamente particolari situazioni; - accertarsi che le persone esterne al personale presenti nella scuola siano autorizzate.

<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 7 – Vigilanza durante le ore di lezione pomeridiane</p> <p>Istituto Comprensivo</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 7 – Vigilanza durante le ore di lezione pomeridiane</p> <p>Personale docente</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 7 – Vigilanza durante le ore di lezione pomeridiane</p> <p>Collaboratori scolastici</p>
<p>Le attività pomeridiane (scuola dell'infanzia, scuola primaria - tempo pieno, scuola secondaria di I grado – tempo prolungato e corso ad indirizzo musicale) devono svolgersi, in ciascuna sede, in aule che non siano molto distanti tra loro, per garantire una vigilanza efficace da parte dei collaboratori scolastici.</p> <p>La scelta delle aule resta comunque subordinata alla collocazione delle strumentazioni che sono necessarie per l'espletamento delle attività pomeridiane.</p> <p>Il numero di collaboratori individuato per vigilare durante le attività pomeridiane deve essere congruo rispetto al numero di attività da svolgersi ed alla collocazione delle aule in cui è necessario svolgere le attività.</p>	<p>Le attività pomeridiane possono essere svolte:</p> <ol style="list-style-type: none"> da un docente singolarmente; da due docenti in compresenza; da un docente esperto in compresenza con un tutor d'aula. <p>Durante le attività pomeridiane, la vigilanza è di competenza del docente di cui ai precedenti punti a, b e c.</p> <p>Queste figure assicurano l'ordine e controllano che vengano rispettate le norme sulla sicurezza definite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).</p> <p>Durante le attività pomeridiane gli studenti non possono lasciare le aule, se non con il consenso dei docenti e per il tempo strettamente necessario.</p> <p>Durante l'attività didattica, possono essere autorizzate uscite temporanee dall'aula, per un massimo di uno studente per volta.</p> <p>Possono essere autorizzate uscite di studenti che:</p> <ol style="list-style-type: none"> siano temporaneamente sofferenti, affidandoli ai collaboratori scolastici e quindi ai responsabili del primo soccorso; debbano raggiungere i servizi igienici. <p>Di norma, i docenti non possono permettere agli studenti di allontanarsi dall'aula per altri motivi.</p> <p>Qualora il/i docente/i ravvisino un ritardo del rientro dell'alunno in aula, oltre ogni ragionevole attesa, ne danno tempestiva comunicazione al collaboratore scolastico, per adottare i provvedimenti del caso.</p> <p>Per le infrazioni, da parte degli studenti, al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.</p>	<p>Durante le attività pomeridiane la vigilanza degli studenti temporaneamente allontanatisi dal luogo in cui si svolge la lezione è di competenza dei collaboratori scolastici. Ciascun collaboratore è competente per la propria area di vigilanza.</p> <p>In presenza di un pericolo imminente proveniente da aree con vigilanza limitata come i servizi igienici (presenza di fumo, rumori molesti, ecc, ...), è consentito ai docenti e ai collaboratori scolastici dello stesso genere (maschile o femminile) cui sono destinati i servizi igienici, di irrompere nei medesimi per verificare la presenza di eventuali pericoli e/o attivare le misure d'urgenza previste.</p>

<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 8 – Vigilanza sull’uscita degli alunni Scuola dell’infanzia – Personale scolastico/Genitori</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 8 – Vigilanza sull’uscita degli alunni Scuola primaria – Personale scolastico/Genitori</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 8 - Vigilanza sull’uscita degli alunni Scuola secondaria di I grado – Personale scolastico/Genitori</p>
<p>I bambini frequentanti le scuole dell’infanzia potranno essere affidati all’uscita da scuola ESCLUSIVAMENTE ad un genitore o ad una persona maggiorenne munita di delega previa firma e restituzione del modulo scaricabile dal sito web della scuola ai docenti di sezione.</p> <p>L’uscita dalle sezioni al termine delle lezioni deve avvenire secondo gli orari stabiliti e rispettando le modalità e le disposizioni stabilite in materia di sicurezza. Le sezioni e il docente, responsabili dell’uscita, per motivi dettati dalle norme di sicurezza, devono attendere l’avviso del collaboratore scolastico assegnato al piano.</p> <p>In caso di improvvisa indisposizione di un alunno i genitori sono avvertiti telefonicamente.</p> <p>È opportuno indicare sul diario ogni numero telefonico utile di entrambi i Genitori o persone di fiducia facilmente raggiungibili, da contattare per comunicazioni urgenti o in caso di malessere dell’alunno.</p> <p>In casi di infortunio o malore grave, si provvederà ad avvertire i genitori e, in casi di non reperibilità, sarà coinvolta l’emergenza sanitaria; se la gravità del caso lo richiede si chiamerà immediatamente il Pronto soccorso (118).</p>	<p>Al termine delle lezioni l’insegnante accompagna l'alunno all'uscita e lo affida a un genitore o a persona da lui delegata con formale e nominativa indicazione, trasferendo a questi la responsabilità connessa alla vigilanza del minore; non è perciò consentita l’uscita autonoma dei bambini se la stessa non è stata richiesta con apposito modulo e autorizzata dal Dirigente Scolastico.</p> <p>Gli alunni che usufruiscono del servizio di vigilanza, devono essere consegnati al personale preposto dagli insegnanti, trasferendo a questi la responsabilità connessa alla vigilanza del minore.</p> <p>È necessario che i genitori assicurino puntualità per evitare che il personale docente e non docente debba essere impegnato oltre l’orario stabilito. In ogni caso gli insegnanti devono accertarsi che tutti gli alunni, siano stati prelevati e, in caso contrario, sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie. In attesa del loro arrivo, dopo un congruo tempo, il bambino può essere affidato a un collaboratore o ad altra classe. Se, entro il termine di orario di servizio del collaboratore, la famiglia non sarà stata rintracciata o non avrà comunque prelevato il proprio figlio, dovrà essere comunicato al Dirigente Scolastico che provvederà a prendere i provvedimenti del caso.</p> <p>È opportuno sensibilizzare i genitori affinché non si verifichino richieste di uscite anticipate sistematiche, onde evitare che si rechi danno al profitto scolastico.</p> <p>In particolare, i genitori devono essere consapevoli che la scelta del tempo pieno è vincolata alla frequenza di tutte le 8 ore di attività. In forza del principio dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, l’uscita degli alunni è consentita prima della conclusione delle attività didattiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei casi eccezionali di assoluta necessità, per i quali è necessario che i genitori (esercenti la relativa responsabilità, l’affidatario, il tutore o chi ne fa le veci) compilino e firmino l’apposita richiesta su moduli prestampati; i docenti provvederanno all’annotazione sul registro di classe, affidando l’alunno al genitore (o suo delegato munito di documento di 	<p>Al termine delle lezioni l’uscita dovrà avvenire, rigorosamente, con le modalità indicate nel piano d’uscita impartito dal Dirigente Scolastico con apposita circolare.</p> <p>L’alunno della scuola secondaria di primo grado può uscire dall’edificio scolastico senza la presenza di accompagnatori purché i genitori abbiano optato per la modalità di uscita autonoma, sottoscrivendo, all’atto dell’iscrizione, un’apposita autorizzazione.</p> <p>In data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all’art 19- bis contiene la nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.</p> <p><i>Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.</i> 2. <i>L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.</i> <p>La norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, la facoltà di autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.</p> <p>La Scuola, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni, del livello di maturazione raggiunto e delle condizioni ambientali, acquisisce l’autorizzazione all’uscita autonoma da parte delle famiglie, per gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. I genitori o i tutori esercenti la responsabilità genitoriale, per permettere l’uscita del proprio figlio senza affidamento ad un adulto devono compilare in modo completo e firmare, assumendosene piena responsabilità, il modulo all’autorizzazione all’uscita autonoma appositamente predisposto, distribuito alle famiglie e pubblicato sul sito istituzionale della scuola. L’autorizzazione espressa dalle famiglie con la compilazione di un apposito modulo viene acquisita con tacito assenso a far data dal momento della presentazione. La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest’ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di</p>

identità);

- nei casi sistematici, motivati e documentati, che riguardano terapie specialistiche, esoneri dal servizio di mensa scolastica, il cui permesso permanente verrà rilasciato dal Dirigente Scolastico e reso noto agli insegnanti interessati tramite comunicazione scritta.

In relazione alla concessione di uscita anticipata di cui sopra, la stessa non potrà avvenire se non durante il cambio dell'ora, a meno che non ricorrano particolari necessità ed urgenze, e non sarà consentita durante l'ultima ora di lezione.

In caso di improvvisa indisposizione di un alunno i genitori saranno avvertiti telefonicamente. È opportuno indicare sul diario i numeri telefonici utili di entrambi i Genitori o persone di fiducia facilmente raggiungibili, da contattare per comunicazioni urgenti o in caso di malessere dell'alunno.

In casi di infortunio o malore grave, si provvede ad avvertire i genitori e, se non reperibili, sarà coinvolta l'emergenza sanitaria; se la gravità del caso lo richiede si chiamerà immediatamente il Pronto soccorso (118).

In tutti i casi in cui sia prevista un'uscita anticipata, sarà compito dei collaboratori scolastici, in servizio ai vari piani, assicurarsi che l'alunno sia sorvegliato fino all'uscita.

questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato. I genitori che non intendono utilizzare la modalità dell'uscita autonoma sottoscrivono una dichiarazione di ritiro personale dell'alunno. In questo caso l'alunno dovrà aspettare i genitori (o altri delegati al ritiro) all'interno dell'edificio scolastico.

Per gli alunni non autorizzati ad uscire in modo autonomo, i genitori o persone delegate, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Nell'ipotesi in cui il minore non venga prelevato da scuola senza adeguata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico affinché siano presi i provvedimenti del caso.

È opportuno sensibilizzare i genitori affinché non si verifichino richieste di uscite anticipate sistematiche, onde evitare che si rechino danno al profitto scolastico.

In particolare, i genitori devono essere consapevoli che la scelta del tempo prolungato è vincolata alla frequenza delle ore pomeridiane obbligatorie.

In forza del principio dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'uscita degli alunni è consentita prima della conclusione delle attività didattiche:

- nei casi eccezionali di assoluta necessità, per i quali è necessario che i genitori esercenti la relativa responsabilità (l'affidatario, il tutore o chi ne fa le veci) compilino e firmino l'apposita richiesta su moduli prestampati. I docenti provvederanno all'annotazione sul registro di classe, affidando l'alunno al genitore (o suo delegato munito di documento di identità);
- nei casi sistematici, motivati e documentati, che riguardano terapie specialistiche, esoneri dal servizio di mensa scolastica, il cui permesso permanente verrà rilasciato dal Dirigente Scolastico e reso noto agli insegnanti interessati tramite comunicazione scritta.

In relazione alla concessione di uscita anticipata che sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico, la stessa non potrà avvenire se non durante il cambio dell'ora, a meno che non ricorrano particolari necessità ed urgenze, e non sarà consentita durante l'ultima ora di lezione.

In caso di improvvisa indisposizione di un alunno i genitori saranno avvertiti telefonicamente. È opportuno indicare sul diario i numeri telefonici utili di entrambi i Genitori o di persone di fiducia facilmente raggiungibili, da contattare per comunicazioni urgenti o in caso di malessere dell'alunno. In casi di infortunio o malore grave, si provvederà ad avvertire i genitori e, se non reperibili, sarà coinvolta l'emergenza sanitaria; se la gravità del caso lo richiede si chiamerà immediatamente il Pronto soccorso (118).

In tutti i casi in cui sia prevista un'uscita anticipata, sarà compito dei collaboratori scolastici, in servizio ai vari piani, assicurarsi che l'alunno sia sorvegliato fino all'uscita.

<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 9 – Assemblee sindacali e scioperi</p> <p align="center">Istituto Comprensivo</p>	<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 9 – Assemblee sindacali e scioperi</p> <p align="center">Personale docente</p>	<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 7 – Assemblee sindacali e scioperi</p> <p align="center">Collaboratori scolastici</p>
<p>La Scuola deve garantire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il diritto di sciopero di chi intende scioperare; 2) il diritto di assemblea sindacale; 3) il diritto/dovere alla prestazione del servizio di chi non intende scioperare; 4) il servizio di vigilanza per tutti gli alunni comunque presenti nella scuola. <p>In caso di sciopero, su comunicazione del Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ATA devono apporre firma obbligatoria per presa visione della “nota informativa di sciopero” e apporre firma libera e volontaria per adesione/non adesione allo sciopero.</p> <p>Il Dirigente Scolastico (salvo il caso di comunicazioni tardive inerenti l’indizione dello sciopero da parte degli organi competenti) assicura l’informazione alle famiglie con avviso scritto 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. I docenti sono tenuti a consegnare o a far trascrivere sul diario degli alunni la comunicazione dello sciopero e ad accertarsi che tutti gli alunni abbiano fatto firmare l’avviso o riconsegnato la ricevuta. Il giorno dello sciopero l’organizzazione del servizio sarà curata dal responsabile di plesso (se non scioperante) o dall’insegnante anagraficamente più anziano in servizio che garantirà la vigilanza sugli alunni presenti utilizzando il personale docente nei limiti dell’orario di servizio. Nessun alunno, in ogni caso, potrà essere abbandonato a sé stesso, o allontanato dalla scuola se non accompagnato dai genitori o da persona delegata.</p>	<p>In caso di assemblea sindacale, su comunicazione del Dirigente Scolastico, i docenti devono comunicare (tramite avviso scritto sul diario, che va controfirmato da almeno un genitore per presa visione) sulla durata e l’orario preciso di interruzione delle lezioni, con la relativa motivazione.</p> <p>Il docente responsabile di plesso o quello di supporto a quest’ultimo, sulla base della situazione reale, comunica i dati dell’adesione al Dirigente Scolastico, che, a seconda delle adesioni, può apportare degli adattamenti di orario o di utilizzo del personale docente: può modificare la collocazione oraria delle lezioni, può sostituire il docente che partecipa all’assemblea con un collega a disposizione o che deve recuperare ore di permesso.</p>	<p>Il personale ATA che non sciopera deve assicurare la prestazione lavorativa per le ore di lavoro previste dall’orario per la giornata. Nessuno può in alcun modo essere chiamato a lavorare per un numero superiore di ore. Il Dirigente Scolastico può tuttavia disporre:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) cambiamenti di orario, sempre non oltre il totale delle ore di lezione previsto per il giorno per ciascun docente; b) cambiamenti e riorganizzazioni di classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli alunni. <p>Si precisa che, in ogni caso, gli alunni che si presentano a scuola non accompagnati devono essere comunque accolti, fatta eccezione qualora non sia possibile in alcun modo procedere all’apertura del plesso per mancanza totale del personale in servizio.</p>

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento è pubblicato all’albo on line, Amministrazione Trasparente (Disposizioni Generali, Atti Generali) e sul sito web istituzionale. Il presente Regolamento può essere modificato sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigente scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

Il presente Regolamento è vigente sino ad eventuale modifica adottata con apposita delibera da parte del Consiglio d’Istituto.